



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 97

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Bet, Barbisan, Cestari, Pan, Puppato, Brescacin, Centenaro, Michieletto, Rizzotto, Sandonà, Vianello, Villanova, Zecchinato, Cecchetto, Sponda e Piccinini

**NORME PER LA DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI CON MODULI UBICATI A TERRA**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 20 settembre 2021.

NORME PER LA DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI UBICATI A TERRA

Relazione:

Con l'approvazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, l'Unione europea ha stabilito per ogni Stato membro gli obiettivi da raggiungere nell'ambito della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

La direttiva 2001/77/CE è stata recepita dall'Italia con il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 che ha ulteriormente innalzato l'obbligo di immettere nella rete nazionale una quota di energia generata in nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili ed ha definito nuove regole di riferimento per la promozione delle fonti medesime.

Al decreto legislativo n. 387/2003, ha fatto seguito il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 10 settembre 2010 recante le linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 119/CR del 23 ottobre 2012, ha individuato secondo le modalità indicate al paragrafo 17 e sulla base dei principi e criteri enunciati nell'allegato 3 delle linee guida, le aree e i siti non idonei all'installazione di impianti solari fotovoltaici con moduli ubicati a terra, in ragione della loro particolare sensibilità o vulnerabilità alle trasformazioni territoriali e paesaggistiche. Tale provvedimento, combinato con l'esclusione dal 2012 dagli incentivi per i moduli collocati a terra, ha consentito di perseguire sia la finalità di non rallentare la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia la tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale.

La Regione del Veneto è stata fin da subito, già con le prime disposizioni di carattere nazionale, ancor prima della disciplina regionale, interessata da una importante attività di realizzazione di c.d. "parchi solari", in particolare nelle aree a vocazione agricola occupando una superficie complessiva di 671 ettari (dato del 2014).

La programmazione europea basata sulla successiva Direttiva (EU) 2018/2001 ha definito ulteriori standard in materia di rinnovabili introducendo l'ulteriore obiettivo di raggiungere almeno il 30% di consumi finali lordi con la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il Rapporto statistico del GSE - Fonti rinnovabili - 2019, registra per l'Italia al 2019 un consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili del 18,2%, sicuramente superiore all'obiettivo del 17% imposto dalla Direttiva (EU) 2009/28/CE ma ben lontano dal nuovo traguardo previsto al 2030. Inoltre gli obiettivi del Green Deal e del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza impongono ulteriori e importanti riduzioni delle emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030.

In particolare il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) pone importanti obiettivi per la crescita della capacità rinnovabile installata in Italia entro il 2030, tenendo conto di tre elementi fondamentali:

- *fornire un contributo all'obiettivo europeo coerente con le previsioni del REGOLAMENTO (UE) 2018/1999 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 2018 governance (allegato II);*
- *accrescere la quota dei consumi coperti da fonti rinnovabili nei limiti di quanto possibile, considerando, nel settore elettrico, la natura intermittente delle fonti con maggiore potenziale di sviluppo (eolico e fotovoltaico) e, nei settori termico, i limiti all'uso delle biomasse, conseguenti ai contestuali obiettivi di qualità dell'aria;*
- *l'esigenza di contenere il consumo di suolo: ciò ha condotto a definire un obiettivo di quota dei consumi totali coperti da fonti rinnovabili pari al 30% al 2030.*

Si tratta di obiettivi assai impegnativi, che comporteranno, nel settore elettrico, oltre che la salvaguardia e il potenziamento del parco installato, una diffusione rilevante sostanzialmente di eolico e fotovoltaico, con un installato medio annuo dal 2019 al 2030 pari, rispettivamente, a circa 3.200 MW e circa 3.800 MW, a fronte di un installato medio degli ultimi anni complessivamente di 700 MW. Questa diffusione di eolico e fotovoltaico richiederà anche molte opere infrastrutturali e il ricorso massivo a sistemi di accumulo distribuiti e centralizzati, sia per esigenze di sicurezza del sistema, sia per evitare di dover fermare gli impianti rinnovabili nei periodi di consumi inferiori alla produzione.

Importanti sforzi saranno richiesti anche per incrementare il consumo di energia rinnovabile per il riscaldamento e raffrescamento, soprattutto in termini di diffusione di pompe di calore, e per i trasporti.

Da ricordare che, ai fini della decarbonizzazione, sussiste un obiettivo nazionale vincolante, consistente nel ridurre, al 2030, del 33% rispetto al 2005, le emissioni di CO₂ nei settori non ETS (tra i quali rientrano i trasporti, l'edilizia, l'agricoltura, l'industria, che insieme ai rifiuti, rappresentano quasi il 60% delle emissioni totali dell'UE). Risultato che può essere raggiunto attraverso diversi interventi, sia nazionali che comunitari, soprattutto in termini di efficienza energetica e fonti rinnovabili.

Le Regioni e gli Enti locali dovrebbero essere pienamente coinvolti sugli obiettivi di decarbonizzazione nazionali, assicurando il principio di convergenza Stato/Regioni per lo sviluppo di nuova capacità funzionale al raggiungimento di tali obiettivi sulla base delle effettive potenzialità offerte dal territorio stesso. Questa disciplina de jure condendo è in fase di discussione in Parlamento con lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (EU) dell'11 settembre 2018, sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili.

L'utilizzo del suolo, la tutela del sistema agricolo, i beni storico architettonici, paesaggistici e ambientali da tutelare sono tutti interessi e diritti costituzionalmente garantiti che vanno temperati con gli obiettivi di tutela del clima e della transazione ecologica, per questo si introduce una disciplina regionale che tenta di fare sintesi e di superare e aggiornare i limiti posti dalla vecchia disciplina regionale del 2012 cercando di integrare la produzione di energia rinnovabile con le caratteristiche di qualità e distintività delle pratiche agricole del nostro territorio.

A livello nazionale, l'ultimo rapporto ISPRA rileva l'aumento di coperture artificiali dovuto anche all'installazione di nuovi impianti fotovoltaici a terra. Secondo i datai GSE, anche il Veneto risulta interessato da questa tipologia d'impianto, visto che il 24,3% della potenza fotovoltaica installata nel 2014

(1.625 MW) è rappresentata dal fotovoltaico a terra. L'ultimo dato a disposizione risalente al 2019 evidenzia che la superficie agricola attualmente utilizzata da impianti fotovoltaici a terra risulta pari a circa 0,1% della SAU complessiva regionale.

A questo riguardo, giova ricordare che la legge regionale n. 14 del 6 giugno 2017 "Disposizioni per il Contenimento del Consumo di Suolo" stabilisce che il "suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l'equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all'alimentazione ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio".

Lo sviluppo delle fonti rinnovabili deve avvenire in sintonia con la valorizzazione delle aree agricole e nel rispetto delle loro caratteristiche e vocazioni. Gli impianti agrifotovoltaici possono essere la soluzione che garantisce in zona agricola le produzioni agricole e la produzione di energia di fonti rinnovabili.

Le aree agricole di pregio vanno tuttavia tutelate, come si è già espresso il legislatore regionale nella deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 30 luglio 2020 con la quale è stato approvato il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento nel quale vengono indicati gli obiettivi e le linee principali di organizzazione di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione. Per le ragioni esposte, nella stesura finale, l'articolo 32 delle Norme tecniche, concernente la localizzazione degli impianti fotovoltaici al suolo, ha previsto un intervento di carattere amministrativo volto alla individuazione dei limiti dimensionali e localizzativi di tali impianti, rafforzando così il principio della installazione di tali impianti preferibilmente in aree industriali e in aree già compromesse dal punto di vista ambientale, quali le cave dismesse, i lotti estrattivi dichiarati estinti, nonché altre aree che necessitano di un recupero ambientale.

Il decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito in legge n. 120 l'11 settembre 2020, disciplina le modalità di realizzazione dei nuovi impianti fotovoltaici ai fini dell'accesso agli incentivi, limitandone l'installazione sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, oppure in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto. Per il fotovoltaico a terra, invece, l'accesso agli incentivi è consentito per gli impianti da collocare in aree dichiarate come siti di interesse nazionale o su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, fornendo in tal modo un chiaro indirizzo programmatico rispetto all'installazione di tali impianti, ovvero ammettendo l'accesso agli incentivi nelle aree compromesse dal punto di vista ambientale confermando l'esclusione dalle provvidenze in tutti gli altri casi.

Inoltre, la legge 22 aprile 2021, n. 53 di Delegazione Europea 2020, affronta, con l'articolo 5 "Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" proprio le criticità oggetto del presente provvedimento legislativo. Infatti, il citato articolo, prevede espressamente l'introduzione di una disciplina

per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.

Con il presente progetto di legge, si vuole pertanto intervenire con una normativa regionale che si colloca in questo mutato quadro di priorità (fonti rinnovabili- tutela del suolo-tutela del paesaggio) e che favorisca l'installazione di impianti nelle aree idonee e chiarisca i criteri di tutela delle aree non idonee.

Nel progetto di legge vengono individuati i criteri di non idoneità delle aree in base ai beni costituzionalmente tutelati ossia il patrimonio storico-architettonico, l'ambiente e le aree agricole che meritano tutela. Queste ultime vengono individuate nelle zone in cui si praticano produzioni tipiche, nei paesaggi rurali di interesse storico, nei sistemi agricoli tradizionali e nelle aree agricole di pregio individuate dalle Province e dalla città metropolitana. In zona agricola poi gli impianti devono avere delle limitazioni di potenza e garantire la prevalenza dell'attività agricola su quella industriale di produzione di energia elettrica, per questo si prevede in tali zone la diffusione degli impianti agrofotovoltaici. La Regione dovrà monitorare lo sviluppo di questi impianti e controllare il rispetto delle prescrizioni e delle autorizzazioni costituendo un tavolo tecnico ad hoc. I procedimenti autorizzativi terranno quindi conto degli indici di idoneità per individuare le aree più idonee all'installazione di questi impianti. Tra queste sicuramente quelle aree già compromesse destinate a cave e discariche.

Vengono disciplinati i procedimenti in corso rispetto all'individuazione delle aree non idonee e si prevedono ulteriori garanzie per i richiedenti che gli impianti autorizzati vengano effettivamente realizzati e ci siano congrue fidejussioni a garanzia dello smaltimento dell'impianto e rimessa in pristino dello stato dei luoghi a fine vita dell'impianto stesso. Visto il coinvolgimento delle Province e della Città Metropolitana viene riconosciuto un contributo finanziario per andare incontro agli oneri che questi enti dovranno affrontare per la pianificazione delle aree agricole di pregio.

Più in dettaglio, l'articolo 1 individua le finalità della legge, nel rispetto del diritto dell'Unione e del diritto interno di fonte statale stabilendo l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra, attraverso il contemperamento degli interessi che si ritengono meritevoli di tutela.

L'articolo 2 introduce le definizioni utili ad individuare gli impianti fotovoltaici e agrifotovoltaici disciplinati nel testo oltre alle definizioni di aree agricole di pregio e la relazione agronomica.

L'articolo 3, individua i criteri di non idoneità delle aree utilizzabili per la realizzazione degli impianti distinguendo 3 macro aree di tutela: il patrimonio storico-architettonico e del paesaggio, l'ambiente e l'agricoltura.

L'articolo 4 introduce dei limiti di potenza nelle zone agricole garantendo il mantenimento in via prioritaria dell'attività agricola in zona agricola rispetto all'attività industriale di produzione di energia elettrica.

L'articolo 5 disciplina le competenze delle Province e della città Metropolitana, attribuendo loro la competenza all'individuazione delle aree agricole di pregio.

L'articolo 6 disciplina le competenze della Giunta regionale che dovrà regolare le caratteristiche degli impianti, monitorare la loro installazione, controllare tramite i propri enti strumentali il rispetto delle prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate e introdurre ulteriori limiti di distanza tra impianti. Infine dovrà regolare i procedimenti autorizzatori nel rispetto dei criteri di tutela previsti nella legge.

L'articolo 7 favorisce l'installazione degli impianti in discariche, lotti di discarica chiusi, cave o lotti di cave non ulteriormente sfruttabili.

L'articolo 8 introduce una norma di salvaguardia rispetto ai procedimenti di riconoscimento di aree da tutelare.

L'articolo 9 disciplina l'autorizzazione unica regionale introducendo ulteriori garanzie a tutela dell'effettiva capacità del richiedente di realizzare l'impianto e al contempo ulteriori garanzie che verranno individuate dalla Giunta di smaltimento dell'impianto a fine vita.

L'articolo 10 - Disposizioni transitorie disciplina i procedimenti autorizzatori all'installazione degli impianti in corso di istruttoria al momento dell'entrata in vigore della legge.

L'articolo 11 è la norma finanziaria che vuole agevolare le Province e Città Metropolitane rispetto ai nuovi compiti di pianificazione che vengono attribuiti con la presente legge.

L'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore della legge.

NORME PER LA DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI UBICATI A TERRA

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, in conformità del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e ss.mm.ii, e del decreto ministeriale 10 settembre 2010, al fine di preservare il suolo agricolo quale risorsa limitata e non rinnovabile, individua determinate, limitate e circoscritte porzioni di territorio regionale quali aree non idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra.

2. All'individuazione indicata negli articoli della presente legge si procede attraverso un contemperamento degli interessi coinvolti dalla realizzazione degli impianti di cui al comma 1, in funzione del conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili come definiti nel Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima (PNIEC) con i valori di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e in coerenza con gli obiettivi della pianificazione territoriale regionale.

Art. 2 - Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) impianto fotovoltaico: impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare costituito da moduli fotovoltaici piani, dai dispositivi atti a trasformare l'energia solare in energia elettrica e dalle infrastrutture di connessione alla rete;
- b) impianto con moduli fotovoltaici posizionati a terra: impianto nel quale la superficie assorbente e/o vetrata coperta dell'insieme dei moduli fotovoltaici risulta posata o infissa attraverso supporti sul terreno;
- c) impianto agrofotovoltaico: impianto per la produzione di energia elettrica, con moduli fotovoltaici installati su terreni mantenuti in coltivazione (SAU): la superficie agricola coltivata, regolarmente alternata ai moduli, deve essere pari ad almeno il sessanta per cento della superficie agricola totale (SAT) per ettaro, secondo un piano colturale formalizzato, nel rispetto di quanto previsto dalla relazione agronomica approvata nell'ambito del rilascio della autorizzazione;
- d) aree agricole di pregio: aree che garantiscono la continuità ecosistemica, esprimendo una capacità di uso in termini di potenzialità dei rispettivi suoli ad ospitare e favorire la produzione agricola;
- e) relazione agronomica: relazione specialistica che persegue l'obiettivo di descrivere, sia prima che dopo la realizzazione dell'impianto, l'uso agricolo del suolo, la sua produttività, le rotazioni colturali, le dotazioni irrigue, la capacità di fornire reddito agrario nell'arco temporale interessato dall'impianto.

Art. 3 - Individuazione dei criteri di non idoneità delle aree utilizzabili alla realizzazione di impianti.

1. Ai sensi dell'articolo 1, costituiscono indicatore di non idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra le aree particolarmente vulnerabili alle trasformazioni territoriali e del paesaggio, già individuate o individuabili in base alle seguenti materie di tutela:

A. Patrimonio storico-architettonico e del paesaggio:

- 1) siti inseriti nella lista mondiale dell'UNESCO comprensivi delle aree core zone, buffer zone e commitment zone, sia le aree ricomprese nei programmi "L'uomo e la biosfera", Man and the Biosphere (MaB) o altre classificazioni rientranti negli elenchi di beni da tutelare individuati dall'UNESCO;
- 2) zone all'interno di coni visuali in cui l'iconografia e l'immagine storicizzata associa il luogo alla presenza delle emergenze paesaggistiche da salvaguardare, nonché luoghi di notorietà internazionale e di attrattività turistica, qualora individuati e disciplinati dal PTRC di cui alla legge regionale 23 aprile 2004 n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
- 3) paesaggi Agrari Storici e Terrazzati come individuati dal PTRC;
- 4) aree individuate dal Piano Paesaggistico Regionale, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- 5) aree e beni di notevole interesse culturale individuati ai sensi dell'articolo 10, parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- 6) aree e immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- 7) aree tutelate per legge individuate dall'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

B. Ambiente:

- 1) zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar, qualora individuate come elementi areali;
- 2) aree incluse nella Rete Natura 2000, designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (SIC) e alla Direttiva 79/409/CEE (ZPS), di cui al DPR n. 357/1997, legge n. 157/1992 e atti della Giunta regionale d'individuazione;
- 3) aree naturali protette a diversi livelli istituite ai sensi della legge n. 349/1991 e inserite nell'elenco delle aree naturali protette;
- 4) aree classificate come "Zona di Riserva Naturale" variamente denominate (di Riserva Naturale/ Integrale/ Generale/ Orientata/ Speciale), dalla zonizzazione dei Piani ambientali, secondo quanto previsto dall'articolo 11, della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali";
- 5) aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità, nonché le aree di ripopolamento e cattura individuate dal piano faunistico venatorio;
- 6) le aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette;
- 7) aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);
- 8) geositi, di cui al catalogo regionale istituito con atto della Giunta regionale;

C. Agricoltura:

- 1) aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, DE.CO., produzioni tradizionali), limitatamente alle superfici agricole effettivamente destinate alla coltura che la denominazione e l'indicazione intendono salvaguardare, nonché i terreni interessati da coltivazioni biologiche. L'indicatore di non

idoneità permane per i cinque anni successivi all'eventuale variazione colturale, previa annotazione nel fascicolo aziendale;

2) paesaggi iscritti al Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico e delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali, istituito presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 4 del DM n. 17070/2012;

3) sistemi agricoli tradizionali iscritti alla Lista del Patrimonio dell'Umanità dell'Agricoltura secondo il programma GIAHS della FAO;

4) le aree agricole di pregio, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d) ed individuate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, tenendo in considerazione la presenza di infrastrutture di connessione già presenti e le tutele previste nelle aree del sistema rurale del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC).

Art. 4 - Potenza impianti in zona agricola.

1. Gli impianti fotovoltaici installati in zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali, costituiscono coperture artificiali del suolo e quando la produzione di energia va oltre l'autoconsumo o l'attività connessa all'attività agricola, ai sensi della vigente normativa fiscale in materia di redditi derivanti dalle attività agricole, l'impianto costituisce attività industriale per la produzione di energia elettrica e pertanto nelle suddette aree agricole, al fine di garantirne l'uso proprio cui sono destinate ossia per attività agricola, è soggetta ai seguenti limiti di estensione e tipologia:

a) per impianti di potenza superiore o uguale ad 1 MW il suolo utilizzato all'impianto fotovoltaico non deve essere superiore al cinque per cento della superficie di terreno agricolo nella disponibilità del richiedente.

b) per impianti di potenza inferiore a 1 MW e superiore a 20 kW il suolo utilizzato dall'impianto fotovoltaico non deve essere superiore al dieci per cento della superficie di terreno agricolo nella disponibilità del richiedente;

c) per impianti di potenza pari o inferiore a 20 kW ($P \leq 20$ kW), gli impianti sono sempre consentiti.

2. Gli impianti in zona agricola potranno essere solo di tipo agrofotovoltaico. A tal fine i richiedenti dovranno corredare il progetto dell'impianto con una relazione agronomica, con i contenuti minimi specificati alla lettera e) dell'articolo 2 e asseverata da tecnico abilitato. Con cadenza biennale verranno verificate, dagli enti strumentali del settore primario, avvalendosi anche del controllo in loco, le coltivazioni effettuate, le produzioni agrarie ottenute, nonché il rispetto delle restanti prescrizioni agronomiche contenute nell'autorizzazione rilasciata.

Art. 5 - Competenze delle Province e della Città Metropolitana.

1. Le province e la Città Metropolitana, sentiti i Comuni, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, individuano le aree agricole di pregio così come definite all'articolo 3, lettera C, numero 4.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni, sentito il CAL, la Giunta regionale provvede anche nominando un commissario ad acta, entro i successivi novanta giorni.

Art. 6 - Competenze della Giunta regionale.

1. La Giunta provvederà ad individuare un prontuario di realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra al fine del suo inserimento nel paesaggio e nei contesti architettonici, in particolare definendo le caratteristiche strutturali degli impianti agrofotovoltaici.

2. La Giunta regionale, al fine di prevenire, nel territorio agricolo, incidenze significative sull'ambiente e sul paesaggio, derivante dall'effetto cumulativo della realizzazione di più impianti fotovoltaici tra loro vicini, con la delibera di cui al comma 1 può stabilire in via preventiva distanze minime tra gli impianti fotovoltaici o agrofotovoltaici, a seconda delle aree classificate non idonee e ritenute da tutelare.

3. La Giunta regionale provvede ad istituire e a tenere uno specifico registro delle superfici interessate alla realizzazione degli impianti fotovoltaici e agrofotovoltaici.

4. La Giunta regionale, per il tramite dei propri enti strumentali del settore primario, provvede alla verifica in loco del rispetto delle prescrizioni agronomiche di cui all'articolo 4, comma 2.

5. Nelle aree e siti individuati dalle lettere A, B e C dell'articolo 3, la Giunta regionale con la delibera di cui al comma 1 può individuare delle aree buffer da qualificarsi come non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici o agrofotovoltaici a seconda della tipologia di bene tutelato, nel limite massimo di 1.000 metri dalla perimetrazione dell'area classificata non idonea.

6. La Giunta regionale, fatta salva l'applicazione dei criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, stabilisce con proprio provvedimento i criteri di cui tener conto per l'espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e delle procedure di VIA di competenza regionale, nonché ai fini dell'espressione del parere di competenza regionale nell'ambito dei procedimenti di VIA statale, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale".

7. La Giunta regionale, tenuto conto degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti nel PNIEC e secondo le ripartizioni regionali, stabilisce i criteri di cui al comma 6, tenendo conto dell'individuazione degli indicatori di non idoneità effettuata ai sensi di quanto stabilito dalla presente legge, nonché in applicazione ai seguenti principi:

- a) tener conto nell'ambito della valutazione della sostenibilità dell'intervento, oltre che dell'aspetto ambientale, anche delle ricadute sociali ed economiche dell'intervento;
- b) tener conto della potenza complessiva del parco fotovoltaico e dell'estensione della superficie interessata nel suo complesso dall'impianto;
- c) favorire la localizzazione in aree industriali degradate da riqualificare, in discariche chiuse o nell'ambito della ricomposizione di cave;
- d) preservare le aree che presentano particolare pregio dal punto di vista del patrimonio storico-architettonico e del paesaggio;
- e) preservare le aree di particolare importanza dal punto di vista ambientale ed ecosistemico, nonché dal punto di vista agricolo.

8. Al fine di evitare il proliferare di linee aeree nel territorio, non è consentita la realizzazione di opere di connessione aeree, nel caso in cui risulti tecnicamente

realizzabile l'interramento delle linee. Le linee di connessione dovranno essere realizzate, ove possibile, in aderenza ad infrastrutture esistenti, tenendo conto del tessuto agrario del territorio ed evitando, per quanto possibile, aree sottoposte a tutela di tipo paesaggistico o naturalistico.

9. La Giunta regionale ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi provvede ad istituire un Tavolo tecnico costituito dalle strutture regionali competenti in materia di energia, di agroambiente, di VIA e di pianificazione territoriale e coordinata dalla struttura regionale competente in materia di energia.

Art. 7 - Realizzazione di impianti in cave, discariche e aree interessate da opere pubbliche.

1. Nelle aree di cui all'articolo 3 interessate da discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, da cave o nei lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali la autorità competente abbia attestato l'avvenuto completamento dell'attività di recupero e ripristino ambientale, è sempre consentita l'installazione di impianti fotovoltaici a condizione che le suddette aree non abbiano acquisito una ulteriore e preminente valenza ambientale o paesaggistica e qualora la realizzazione dell'impianto risulti compatibile con la destinazione finale della medesima zona. I suddetti impianti sono ulteriormente consentiti anche nelle aree già interessate da processi di urbanizzazione o dalla realizzazione opere pubbliche o di attrezzature o impianti di interesse pubblico nonché nelle relative aree di pertinenza e di rispetto.

Art. 8 - Norma di salvaguardia.

1. La istruttoria delle istanze presentate a valere su aree per le quali è stato attivato il procedimento di riconoscimento o di tutele di cui all'articolo 3, sono sospese per il termine del relativo procedimento amministrativo.

2. La istruttoria delle istanze presentate a valere su aree per le quali è stato attivato il procedimento di riconoscimento quali aree agricole di pregio, sono sospese per il termine complessivo del procedimento come definito ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

Art. 9 - Autorizzazione unica regionale e adempimenti conseguenti.

1. Gli impianti fotovoltaici sono soggetti alla disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale secondo quanto disposto dalla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii..

2. Le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e le procedure di VIA ordinaria di competenza regionale, nonché le procedure attivate ai fini dell'espressione del parere di competenza regionale nell'ambito dei procedimenti di VIA statale ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale", sono espletate dalla Regione secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 6 della presente legge.

3. Qualora l'impianto risulti assoggettato alla procedura ordinaria di VIA di competenza regionale l'istanza va presentata dal proponente ai sensi dell'articolo 27 bis del decreto legislativo 152/2006 per l'acquisizione del provvedimento unico regionale (PAUR).

4. Nel PAUR, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 27 bis, comma 7, confluiscono tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, compresa anche l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003.

5. Qualora l'impianto non risulti assoggettato a procedura di VIA ordinaria di competenza regionale la convocazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003, oltre a quanto previsto dalla vigente normativa di settore, è subordinata:

a) alla produzione, da parte del soggetto proponente, di un piano economico finanziario, asseverato da un istituto bancario o da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come da ultimo modificato dalla lettera m) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito con modificazioni, che ne attesti la congruità;

b) alla produzione, da parte del soggetto proponente, di una dichiarazione resa da un istituto bancario che attesti che il soggetto medesimo dispone di risorse finanziarie ovvero di linee di credito proporzionate all'investimento per la realizzazione dell'impianto.

6. La Giunta regionale con proprio provvedimento individua le fidejussioni a garanzia della rimozione e smaltimento dell'impianto e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 10 - Disposizioni transitorie.

1. I procedimenti relativi al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), in corso all'entrata in vigore della presente legge, sono conclusi ai sensi della previgente normativa, qualora siano intervenuti i pareri ambientali e paesaggistici o, laddove previsto, il provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o la pronuncia positiva di VIA.

Art. 11 - Norma finanziaria.

1. Al fine di agevolare la adozione del provvedimento previsto dall'articolo 5 comma 1 della presente legge, la Giunta regionale concede un contributo alle Province e alla Città Metropolitana di Venezia.

2. Agli oneri derivanti dalla presente legge quantificati in euro 350.000,00 per l'esercizio 2021 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica ed assetto del territorio", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2021-2023, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 12 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	7
Art. 2 - Definizioni.....	7
Art. 3 - Individuazione dei criteri di non idoneità delle aree utilizzabili alla realizzazione di impianti.	7
Art. 4 - Potenza impianti in zona agricola.	9
Art. 5 - Competenze delle Province e della Città Metropolitana.	9
Art. 6 - Competenze della Giunta regionale.	10
Art. 7 - Realizzazione di impianti in cave, discariche e aree interessate da opere pubbliche.	11
Art. 8 - Norma di salvaguardia.	11
Art. 9 - Autorizzazione unica regionale e adempimenti conseguenti.	11
Art. 10 - Disposizioni transitorie.	12
Art. 11 - Norma finanziaria.....	12
Art. 12 - Entrata in vigore.....	12